

Vendita di Giornali e Riviste



Descrizione

L'attività di vendita di giornali e riviste può essere esercitata:

- Per punti vendita esclusivi: previsti nel piano comunale di localizzazione e tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;
- Per punti vendita non esclusivi: esercizi che in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di soli quotidiani e di soli periodici, quali rivendite di carburanti con superficie non inferiore a mq 1500 - bar autogrill ristoranti - strutture di vendita con superficie non inferiore a mq 700, librerie con superficie non inferiore a mq 120, rivendite di generi di monopolio

Ai sensi del D.Lgs. 170/01 il Comune, sulla base degli indirizzi regionali emanati, deve dotarsi di specifico Regolamento per poter rilasciare eventuali nuove autorizzazioni alla vendita di giornali e riviste sul proprio territorio.

A tal fine si deve procedere ad una suddivisione del territorio comunale, tenendo presente i punti vendita esclusivi esistenti, e verificando la rispondenza ai parametri minimi indicati dall'articolo 1 comma 2 del D.Lgs. 170/01 e dall'articolo 1 comma 3 lettere A e B, ed articolo 6 comma 3, della Delibera Consiglio regionale 7/0549.

Al raggiungimento del punteggio minimo indicato dalle normative sopra citate, pari ad 1,5, l'amministrazione comunale potrà provvedere ad un incremento del numero dei punti vendita esclusivi funzionanti sul proprio territorio pari al 15%;

Per i Comuni a prevalente economia turistica e gli ambiti artistici, individuati ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del D.Lgs. 114/98 e delle vigenti disposizioni regionali, l'incremento di cui sopra è consentito se in base ai sopra riportati parametri è raggiunto un punteggio minimo complessivo pari ad 1 punto.

Nei Comuni capoluogo di Provincia e nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, in caso di conseguimento del predetto punteggio, è consentito un incremento massimo del 10%.

I Comuni possono prevedere un ulteriore incremento di una unità o comunque un incremento fino al 5% dei punti di vendita esclusivi in relazione a particolari fenomeni di mobilità interessanti il Comune o una parte del suo territorio ovvero qualora il volume delle vendite annuo nel Comune, nei parametri di cui al precedente comma 2 lettere c) e d), registri un incremento superiore al 2% per i quotidiani e al 4% per i periodici.

Nei Comuni capoluogo di Provincia e nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti gli indicatori previsti dall'articolo 6 della delibera di Giunta regionale citata, si applicano per aree urbane differenziate con eventuale riferimento alle circoscrizioni amministrative. La predetta norma

Vendita di Giornali e Riviste



è applicabile anche in Comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti qualora il Comune presenti delle particolari caratteristiche dal punto di vista territoriale ed amministrativo. I trasferimenti di punti di vendita esclusivi nell'ambito del Comune o delle aree differenziate di cui sopra hanno priorità

rispetto all'autorizzazione di nuovi punti di vendita.

I Piani di localizzazione hanno inoltre lo scopo di individuare i punti di vendita esclusivi per i quali si prevede, in relazione alle caratteristiche della zona, il rilascio di autorizzazioni stagionali. A tali punti di vendita non si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 3 dell'articolo 6.

Non è necessaria alcuna autorizzazione:

- a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
- b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
- d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
- g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

Normativa di riferimento

Nazionale

L. 13/04/1999, n. 108;

D.Lgs. 18/08/00, n. 267;

D.Lgs. 24/04/01, n. 170, Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108.

Comunale

Regolamenti comunali specifici in materia.

Prerequisiti:

Il richiedente che intende svolgere un'attività di vendita di giornali e riviste deve presentare allo SUAP del Comune territorialmente competente, la

Vendita di Giornali e Riviste



richiesta di autorizzazione.

L'attività in forma esclusiva è soggetta ad autorizzazione, anche a carattere stagionale, rilasciata a persone fisiche o a società regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

I punti di vendita esclusivi possono destinare una parte della superficie di vendita risultante dalla autorizzazione, in misura non superiore al 30%, alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali ossia i pastigliaggi e i prodotti del settore non alimentare.

L'attività di vendita e di diffusione della stampa quotidiana e periodica in forma esclusiva deve essere effettuata con modalità ed in locali separati rispetto ad eventuali altre attività commerciali e di servizi ad essa contigui.

La disposizione di cui sopra non si applica alle attività di vendita esclusive già autorizzate e svolte insieme ad altre attività nei medesimi locali nel rispetto delle norme edilizie ed igienico-sanitarie alla data di entrata in vigore del decreto legislativo nonché nei Comuni di cui al comma 5 dell'articolo 6.

L'attività di vendita in forma non esclusiva è anch'essa soggetta ad autorizzazione, anche a carattere stagionale, rilasciata a persone fisiche o a società regolarmente costituite secondo le norme vigenti. Sono condizioni per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune territorialmente competente:

- possesso dei requisiti morali per l'esercizio delle attività commerciali previsti dall'art. 5 comma 2 del D.lgs. n. 114 del 31 marzo 1998;
- la dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'art.1, comma 1, lettera d-bis) numeri 4), 5), 6), e 7) della legge 108/99;
- il rispetto dei criteri di cui all'art.2, comma 6 del D.Lgs. 114/98

Autorizzazione di vendita di giornali e riviste in forma non esclusiva

L'attività di vendita in forma non esclusiva è anch'essa soggetta ad autorizzazione, anche a carattere stagionale, rilasciata a persone fisiche o a società regolarmente costituite secondo le norme vigenti. Sono condizioni per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune territorialmente competente:

- il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 114/98;
- la dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'art.1, comma 1, lettera d-bis) numeri 4), 5), 6), e 7) della L. 108/99;
- il rispetto dei criteri di cui all'art.2, comma 6 del D.Lgs. 114/98.

Le verifiche di rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa regionale e dal Regolamento comunale, proseguono con l'accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali e della destinazione d'uso dei medesimi. Può essere acquisita un'autocertificazione a firma del tecnico abilitato del richiedente circa il rispetto della normativa edilizia, urbanistica e del Regolamento locale di Igiene.

Vendita di Giornali e Riviste



Trasferimento dell'attività di vendita di giornali e riviste

Nel caso di trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda avente ad oggetto l'attività di vendita di giornali e riviste in modo esclusivo si applicano in quanto compatibili le norme generali dell'ordinamento in materia di subingresso e le disposizioni di cui al D.Lgs. 114/98.

Nel caso di trasferimento in proprietà dell'azienda avente ad oggetto l'attività di vendita di giornali e riviste in modo non esclusivo, l'attività di vendita della stampa non può essere ceduta separatamente dall'attività primaria o prevalente dell'esercizio in base alla quale era stata richiesta la relativa autorizzazione. È consentito il trasferimento in gestione della attività di vendita della stampa quotidiana o periodica anche separatamente dalla attività primaria, a condizione che venga svolta nei medesimi locali.

Enti coinvolti:

Comune, rilascia l'autorizzazione alla vendita, al trasferimento o al subingresso nella vendita di giornali e riviste effettuata in punti esclusivi o non esclusivi;

ASL, effettua su richiesta del Comune un'istruttoria documentale e di sopralluogo presso la sede dell'impresa ai fini di emettere un parere igienico-sanitario

Documenti da allegare alla domanda: .

Planimetria dei locali di vendita e di servizio in scala 1: 100;

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni, a norma del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, contenente le seguenti dichiarazioni: codice fiscale e/o partita Iva, disponibilità dei locali, dichiarazione del possesso di eventuali altre autorizzazioni, condanne e/o procedimenti penali

Fotocopia del documento di identità

Permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari

Requisiti minimi di superficie

- 1) Gli esercizi di rivendita collocati in edifici devono disporre di una superficie minima di vendita di mq . 15.
- 2) Non è ammessa la realizzazione di chioschi.
- 3) Il lay-out degli esercizi deve comunque assicurare parità di trattamento alle diverse testate